

(N. 2532)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1958 (V. Stampato n. 3326)

d'iniziativa dei deputati SAVIO Emanuela e VILLA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 MARZO 1958

Modifica del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175,
concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:

- a) del Presidente dell'O.N.I.G.;
- b) di cinque funzionari dello Stato scelti, rispettivamente, su designazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro, del Ministro dell'interno, del Mini-

stro della difesa e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) di tre invalidi di guerra, scelti in base a designazione per un numero triplo dall'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

d) di un invalido civile di guerra, scelto in base a designazione per un numero triplo dell'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

e) di un rappresentante designato dall'Organo centrale esecutivo dell'Unione nazionale mutilati per servizio.